



Autorità Nazionale Anticorruzione

Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021

Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

Osservazioni pervenute

Elenco dei soggetti che hanno inviato contributi

Premessa.....	3
1. Comune di Colle di Val d'Elsa	3
2. Comune di Trento	4
3. ASL TO3.....	5
4. Associazione Gruppo Abele	6
5. Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali - Utilitalia.....	9
6. Agenzia Nazionale Politiche per il Lavoro - Anpal Servizi S.p.A.	10
7. Regione Marche	11
8. Regione Lombardia.....	13
9. ASSTRA - Associazione Trasporti	15
10. Associazione Italiana Internal Auditors - AIIA	16
11. Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231) 16	
12. Amapola (anche per conto di Transparency International Italia, Action Aid e Gruppo Abele).....	18
13. Dipendente Pubblico	18

Premessa

Il documento contiene le osservazioni pervenute al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - 2021 posto in consultazione pubblica sul sito istituzionale dell'Autorità nel periodo dal 24 luglio al 15 settembre 2019.

1. Comune di Colle di Val d'Elsa

Osservazioni pervenute a titolo personale dal Segretario Generale

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 9 - Il ruolo degli OIV:

Sulla compatibilità del segretario comunale, quale RPCT e membro dell'OIV, già la Civit, si era espressa, nella risposta ad un quesito, sostenendo, che stante "il ruolo dell'Oiv nella valutazione del Segretario comunale porta ad escludere la possibilità che lo stesso possa far parte di tale Organismo e, contemporaneamente, continuare a svolgere il proprio ruolo istituzionale nel medesimo Ente. Si tratterebbe, infatti, di una inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Inoltre, l'Oiv deve essere composto da membri che assicurino la totale indipendenza dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il che risulterebbe compromesso qualora si ammettesse la partecipazione del Segretario comunale alla formazione dell'Organismo".

Non è chiarito se le amministrazioni debbano trovare soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere distinti il ruolo di RPCT da quello di componente dei nuclei di valutazione? Non è quindi riproposta la stessa esclusione indicata nel paragrafo 1 della PARTE IV.

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 4 - La trasparenza:

In considerazione che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella Costituzione in quanto corollario del principio democratico (art. 1) e del buon andamento (art. 97) secondo l'orientamento adottato dalla Corte costituzionale (C. C., sentenza n. 20/2019), in sede di PNA ovvero in sede di aggiornamento degli obblighi mappati, appare opportuno che l'Autorità chiarisca la portata dell'art. 14 del d.lgs., per i titolari delle posizioni organizzative. Si legge nella delibera n. 586 del 26 giugno 2019 che " Con riferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per i titolari di incarichi dirigenziali si conferma quanto previsto dalla delibera 241/2017, con conseguente applicazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. da a) ae), ad esclusione della lett. f)".

Se indi è escluso per i titolari di incarichi dirigenziali, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti - rispetto ai comuni con popolazione superiore (tra l'altro tale differenziazione non è prevista dalla legge) - l'obbligo della pubblicazione dei dati di cui alla lett. f), comma 1, art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, non

si comprende come nel paragrafo "2.4.4." della medesima delibera 586/2019 venga considerata necessaria la pubblicazione dei dati di cui alla lett. f), per i titolari di posizione organizzativa di livello dirigenziale di cui al co. 1-quinquies dell'art. 14.

La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 20/2019 ritiene legittima la pubblicazione dei dati dalla lett. a) alla lett. f), del cit. art. 14, solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in tali incarichi non vi rientrano i titolari di posizioni organizzative, indipendentemente dal numero degli abitanti.

PARTE IV - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Paragrafo 1 - I criteri di scelta del RPCT:

Il comma 7 dell'art. 1, della legge 190 del 2012, come modificato dall'art. 42, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 97/2016, individua negli enti locali, il RPCT nel segretario o dirigente apicale. La figura del dirigente apicale è rimasta indefinita in assenza della mancata approvazione dei decreti delegati della legge 124 del 2015.

Sarebbe opportuno riferirsi esclusivamente al segretario comunale.

2. Comune di Trento

Osservazioni pervenute dal Segretario Generale e dal RPCT

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 4 - I soggetti coinvolti nell'elaborazione:

Per quanto riguarda il processo di formazione del PTPCT ed in particolare le procedure per una più larga condivisione con gli organi di indirizzo, si evidenzia quanto segue per gli Enti locali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (Consiglio) ed uno esecutivo (Giunta). In tale contesto l'ipotesi indicata nel Piano in consultazione "*l'Autorità ritiene utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del Piano mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale*", da un lato, non pare compatibile con le tempistiche richieste dalla legge per l'approvazione del Piano (31 gennaio) e, dall'altro, presenta il rischio di un gravoso appesantimento della procedura di costruzione del Piano. Considerando la necessità di costruire il Piano locale in aderenza alle indicazioni al PNA, solitamente adottato tra settembre e novembre, i tempi tecnici per un passaggio in Consiglio comunale paiono difficilmente ipotizzabili; si consideri poi che alla fine dell'anno i Consigli comunali sono solitamente assorbiti dalla necessità di adottare entro il 31 dicembre gli strumenti di programmazione (in particolare DUP - Documento Unico di Programmazione - entro il 15 novembre e Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre). In questa prospettiva pare più rispondente alla logica di un pieno coinvolgimento del Consiglio - anche in ragione delle funzioni di indirizzo generale e non operativo che lo stesso assume

per legge -, la definizione da parte di quest'ultimo degli obiettivi strategici per la successiva adozione del PTPCT da parte della Giunta in recepimento di detti obiettivi. Si segnala, quale prassi che ha dato buoni risultati nell'Amministrazione che scrive, la scelta di adottare detti obiettivi strategici nell'ambito del DUP quale Documento principale di programmazione strategica del Comune.

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Par 1.4 e 1.4.1 Le indicazioni dovrebbero chiarire anche gli ambiti di operatività delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 14 del DPR 62/2013 rubricato - Contratti ed altri atti negoziali. Si segnala a tal riguardo che l'applicazione di detta norma, poi tradotta nel Codice di comportamento dell'ente, ha determinato diverse problematiche di carattere operativo; per questo dovrebbe essere chiarito se l'operatività della norma può essere ricondotta alle valutazioni di effettiva sussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 7 del Codice di comportamento e quindi vi sia spazio per l'Amministrazione di effettuare anche in quei casi un giudizio circa la necessità o meno di astensione del dipendente. Ad oggi, visto l'art. 14. co. 2 del Codice di comportamento parrebbe determinarsi una incompatibilità "a monte" del dipendente che conclude contratti per conto dell'ente nel caso in cui lo stesso dipendente abbia stipulato un contratto a titolo privato (unica eccezione contratti ex art. 1342 c.c.) con lo stesso contraente nel biennio precedente. Si segnala in questo senso l'opportunità di considerare la possibilità per l'Amministrazione di vagliare, secondo la procedura di cui all'art. 7 dello stesso Codice, l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di conflitto di interesse al fine di evitare ipotetiche strumentalizzazioni oltre che paradossali risultati (es. acquisto a condizioni standard di offerta al pubblico per importi di minimo valore - supermercato, giornalaio, ecc. - che determinerebbe l'impossibilità del dipendente di contrarre per conto dell'Amministrazione con detto soggetto). Sul punto, si considera decisamente preferibile lasciare all'Amministrazione il vaglio dell'effettiva rilevanza del conflitto di interessi in termini di dovere di astensione riconducendo anche le ipotesi di cui all'art. 14 del Codice al meccanismo di astensione (con valutazione dell'Amministrazione circa la rilevanza del conflitto) previsto dall'art. 7 del Codice stesso.

3. ASL TO3

Osservazioni pervenute a titolo personale dal RPCT

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 4 - I soggetti coinvolti nell'elaborazione:

A pg. 18 viene riportato che *"Nei PTPC, inoltre, è necessario assicurare una maggiore attenzione alla possibilità che i responsabili degli uffici hanno di promuovere procedimenti di natura disciplinare nei confronti dei dipendenti"*.

A parere del sottoscritto occorre specificare che si tratta di un vero e proprio obbligo e che la mancata attivazione di un procedimento disciplinare, laddove ne siano presenti gli estremi, comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dirigente che avrebbe dovuto attivarsi in merito così come previsto dall'art. 55 sexies comma 3 del D. Lgs. 165/2001 ove viene disposto che "Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies".

4. Associazione Gruppo Abele

Osservazioni pervenute dal Responsabile Progetto Common

PARTE I - LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012:

Paragrafo 3 - Ambito soggettivo:

Fin da tale paragrafo, andrebbe espresso che ogni obbligo di trasparenza da parte delle amministrazioni è da intendersi come risposta fattiva al principio di "accessibilità totale alle informazioni" (art 3, dlgs 33/13), il quale prevede la possibilità della società civile di rendicontare e vigilare l'operato della Pubblica amministrazione.

Il PNA dovrebbe rendere evidente, ad ogni ente di PA, la doppia funzione e finalità della trasparenza amministrativa: conoscersi tramite i dati (scoraggiando strategie corruttive proprio grazie all'analisi interna di quei dati) e lasciarsi conoscere (al fine di promuovere un monitoraggio dall'esterno).

Solo questo equilibrio tra le funzioni monitoranti, tanto delle istituzioni quanto della società civile, fonda una reale prevenzione della corruzione, che altrimenti viene percepita come attività burocratica e senza scopo. E solo un riconoscimento formale delle attività di monitoraggio civico può promuovere quel cambiamento organizzativo a fondamento di ogni azione prevista dalla L 190/12.

Ciò in coerenza con le migliori prassi e letture internazionali delle normative sulla prevenzione della corruzione: se è vero che la convenzione di Merida (citata nel paragrafo sull'ambito soggettivo) non prevede una definizione di corruzione, in diversi punti fa specifico riferimento alla funzione della società civile nell'azione di prevenzione della corruzione.

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ATSPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 1 - Finalità:

Come predetto, anche in questa sezione deve essere chiara la funzione del Piano come forma di monitoraggio civico dall'esterno. Il Piano, sebbene sia un documento prodotto dagli Enti, ha una cornice che si estende ben oltre l'attività della Pa stessa, grazie al principio di accessibilità totale alle informazioni.

Prevedere esplicitamente, già nel PNA, una dimensione di coinvolgimento della società civile interessata alla promozione della corruzione segnerebbe un cambio di passo nella stessa cultura dell'integrità che il PNA intende perseguire.

Paragrafo 3 - La programmazione del monitoraggio del PTPCT:

Il PNA può riconoscere e incoraggiare, oltre ad un adeguato monitoraggio istituzionale ampiamente previsto, la funzione di monitoraggio civico la cui organizzazione e funzione spetta alla società civile.

La possibilità di monitorare fattivamente la realizzazione del Piano è uno strumento potente nelle mani di comunità monitoranti, il cui compito può essere sostenuto e incoraggiato dalla stessa Anac, introducendo nel PNA uno specifico riferimento all'apertura e collaborazione, da parte degli enti di PA, di qualunque forma di monitoraggio che venga dall'esterno, considerando che tale attività ha la medesima finalità del monitoraggio istituzionale: ridurre opportunità corruttive e valorizzare le buone prassi.

Paragrafo 4 - I soggetti coinvolti nell'elaborazione:

In questo paragrafo, si parla specificatamente di forme di consultazione aperte alla società civile.

È ottimo che il PNA incoraggi gli enti a prevedere tali consultazioni, e può essere ancora più opportuno identificare esplicitamente le fasi del piano in cui tale consultazione è maggiormente auspicabile.

A mero titolo di esempio: nell'analisi di contesto esterna, la prospettiva civica e privata (allargata cioè anche a portatori di interessi economici, di categoria, sindacati ...) permetterebbe un enorme valore aggiunto alla visione dell'ente, la quale si arricchisce di tutti quei fattori di rischio che vengono colti potendo disporre di una prospettiva terza. Allo stesso modo, se è vero che la redazione del Piano spetta al RPCT, aprire anche alla società civile la possibilità di proporre strategie di prevenzione della corruzione, oltre che commentare le esistenti, permetterebbe un forte avanzamento nella cultura diffusa dell'integrità.

Non sarebbe quindi sbagliato proporre, oltre che mere "consultazioni", sperimentazioni di "partecipazione" al piano.

Paragrafo 6 - Pubblicazione del PTPCT:

Al fine di permettere l'accessibilità totale alle informazioni, è fondamentale quanto prima aprire, a chiunque e in formato gratuito e aperto, la piattaforma Anac per la rilevazione delle informazioni contenute nei piani, quindi permettendo l'utilizzo e il riutilizzo dei dati per i fini più diversi, soprattutto quelli rivolti al monitoraggio civico.

Paragrafo 7 - Relazione annuale del RPCT:

Occorrerebbe comparare nel tempo le relazioni annuali. In numerosi casi riscontrati, le relazioni sono identiche, seppure datate l'una un anno dopo l'altra. Ciò scoraggia, perché non rende evidenza di progressi dovuti proprio all'attuazione del Piano.

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Nel presente paragrafo, si fa specifico riferimento ai "patti di integrità" (1.9).

È necessario espressamente evidenziare come tali patti, specie alla luce della prassi che va palesandosi in Italia alla luce delle tre sperimentazioni attive (www.monitorappalti.it) in Italia e alla luce delle prassi internazionali tracciate da Transparency, hanno maggiore senso se si focalizza specificatamente la funzione di monitoraggio civico che essi dispongono.

Spesso infatti le clausole contenute del patto riguardano, oltre che "di più di vincoli" legati al tema del conflitto d'interessi, un "di più di trasparenza" che è direttamente funzionale a forme di vigilanza dal basso. Nel presente paragrafo, si fa specifico riferimento anche ai "codici di comportamento", che sono un potentissimo strumento per ripristinare la fiducia tra società civile e Pa. Incoraggiare la Pa a comunicare all'esterno, in forme divulgative, gli esiti di percorsi di creazione condivisa di codici di comportamento sarebbe utile.

Paragrafo 2 - PTPCT e formazione:

è vero che la società civile deve essere in grado di costruirsi da sé specifiche attività di formazione alla prevenzione della corruzione dal basso, è altrettanto utile incoraggiare gli enti di PA a prevedere alcune fasi aperte ad un pubblico più ampio.

Si apprezza come Anac incoraggi a convergere la formazione verso l'analisi di casi concreti relativi al comportamento: formare all'anticorruzione non significa formare (solamente) alla L 190/12, quanto dare un tempo, ai partecipanti, per discutere insieme sulle diverse possibilità di abuso di potere delegato per fini privati in conflitto con l'interesse collettivo, e che sono a fondamento di ogni comportamento corruttivo.

Paragrafo 4 - La trasparenza:

Ottimamente, in questa sezione si richiama il principio di trasparenza come "accessibilità totale alle informazioni".

Tale attenzione, che andrebbe espressa in tutte le diverse sezioni del PNA, occorrerebbe che sia accompagnata, assumendo appieno lo spirito normativo previsto nelle discipline ispirate al cosiddetto FOIA, anche dall'esplicito riconoscimento, anzi dall'incoraggiamento sostanziale, di forme di controllo civico generalizzato, da parte della società civile organizzata, di cui i diritti di accesso ne sono la parte sostanziale.

Ciò anche al fine di sviluppare una cultura organizzativa degli enti che sia favorevole ad azioni di questo tipo, spesso considerate solamente come un ennesimo aggravio, e non già come azione di supporto al perseguimento dell'obiettivo, appunto la prevenzione della corruzione.

PARTE IV - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Paragrafo 8 - Attività e poteri del RPCT:

Occorrerebbe formalmente riconoscere il RPCT come interlocutore privilegiato (sebbene non unico) anche per i soggetti civici che operano monitoraggio civico dal basso.

5. Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali - Utilitalia

Osservazioni pervenute a nome e per conto di Utilitalia da un funzionario

PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Paragrafo 1 - Ambito soggettivo:

Nel paragrafo 1.1. l'Autorità, analizzando il fenomeno delle società partecipate da una pluralità di amministrazioni, ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il controllo pubblico si presume ove la partecipazione congiunta delle p.a. al capitale sociale sia superiore al 50%, anche in assenza di un coordinamento formalizzato.

Tale posizione non appare condivisibile: tanto la legge 190/2012 quanto il D.Lgs. 33/2013 rimandano alle definizioni presenti nel D.Lgs. 175/2016 (TUSP); è proprio queste che occorrerà considerare ai fini dell'accertamento di una situazione di controllo. Il TUSP, oltre a richiamare la nozione di controllo prevista all'art. 2359 del c.c., aggiunge un'ulteriore ipotesi, che si concretizza “[...] quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (cfr. il combinato disposto delle lett. b) ed m), art. 2, c. 1). Proprio in considerazione della presenza di interpretazioni non univoche in materia, citate nel documento in consultazione, l'ANAC dovrebbe attenersi ai criteri stabiliti dalle “Disposizioni sulla legge in generale” e, segnatamente, al fondamentale criterio dell'interpretazione letterale (art. 12). Il legislatore del TUSP ha infatti fornito specifici parametri per l'individuazione dei casi in cui è rinvenibile un “controllo pubblico”. Nel caso di specie, l'unica lettura rispettosa dei citati criteri è quella per la quale detto controllo deve risultare da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che consentano a detti soci l'esercizio di un'influenza dominante. Alla luce di ciò, l'orientamento espresso dall'ANAC sembra travalicare il dettato normativo, ponendosi in contrasto con *l'intentio legis*, che ha espressamente circoscritto la nozione di società a controllo pubblico nei termini suesposti.

Allegato 2 - ROTAZIONE “ORDINARIA” DEL PERSONALE

L'ambito soggettivo

Per quanto riguarda le società in controllo pubblico, nel paragrafo 1.1. della Parte V delle linee guida sottoposte a consultazione, sarebbe più opportuno che l'ANAC si limitasse a richiamare in materia di rotazione gli orientamenti già forniti con la delibera n. 1134/2017. In tale documento, si è precisato, infatti, che “altra misura efficace in combinazione o alternativa alla rotazione potrebbe essere la distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”). Tale posizione appare in linea con l'attuale quadro normativo, che limita l'applicazione di tale misura ai dipendenti pubblici e alle PA in senso stretto. Le raccomandazioni della parte III^ dovrebbero essere più coerentemente indirizzate esclusivamente ai soggetti per cui detta rotazione si configura come un obbligo.

6. Agenzia Nazionale Politiche per il Lavoro - Anpal Servizi S.p.A.

Osservazioni pervenute dal RPCT

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 9 - Il ruolo degli OIV:

Le società pubbliche, che pure sono soggette alle disposizioni di riferimento, non sono dotate né di OIV, né di nuclei di valutazione. Sarebbe utile un'indicazione sul soggetto cui possono essere attribuite le funzioni indicate nel paragrafo in questione.

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Paragrafo 1.4 "Conflitto di interesse"

Nel corso dell'audizione del 25 giugno 2019 in Parlamento, il presidente Cantone ha rilevato la carenza di una nozione univoca di conflitto di interessi e la conseguente necessità di una norma primaria per regolamentare l'istituto.

In tale contesto, il PNA in consultazione richiede alle amministrazioni la regolamentazione non solo delle situazioni di cd conflitto reale, ma anche quelle di conflitto "potenziale" e "apparente". Si tratta di istituti il cui difficile inquadramento non riteniamo possa essere rimesso alle singole amministrazioni. Del pari, riteniamo necessarie indicazioni circa le situazioni che già ora formano oggetto delle dichiarazioni

periodicamente rese, con particolare riguardo alle modalità di attestazione delle attività svolte da persone con rapporti di parentela ovvero con cui si abbia "frequenziazione abituale" (nozione non chiara).

La carenza di regole precise e univoche sulle dichiarazioni e sul perimetro del "conflitto di interessi" rischia di costituire, in capo ai soggetti con poteri sanzionatori, eccessiva discrezionalità, ovvero di dare adito a segnalazioni basate su finalità avulse dal buon agire amministrativo e rischio di blocco delle attività.

La regolamentazione dovrebbe anche indicare i provvedimenti che eventualmente possano risultare viziati in ragione di situazioni personali del dipendente. Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti comprende, infatti, agli artt. 7 e 13 un perimetro più ampio di quello indicato dall'art. 6 bis della legge 241/90. A tal riguardo, si rileva la sostanziale differenza tra atti generali e di indirizzo rispetto agli atti endoprocedimentali. La stessa "remediation" dell'astensione può essere invocata per gli atti endoprocedimentali ma non certo per atti a contenuto generale emanati da soggetti apicali.

Si tratta di contemperare la gestione del conflitto di interesse con il buon andamento dell'amministrazione.

PARTE IV - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Paragrafo 1 - I criteri di scelta del RPCT:

Sarebbe utile chiarire che l'indicazione di escludere dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti a rischio corruttivo non include i dirigenti di primo livello a questi gerarchicamente sovraordinati. La possibilità che sia RPCT il dirigente posto gerarchicamente a livello superiore dei dirigenti che direttamente gestiscono le attività a rischio risulta assai utile in termini di efficacia dell'azione dell'RPCT e il chiarimento sarebbe utile a evitare letture distorsive.

Paragrafo 8 - Attività e poteri del RPCT:

Le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, precisano che "Il procedimento avviato dal RPC si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa". Sarebbe utile che ANAC richiamasse tali principi in generale per tutte le verifiche disposte dal RPCT.

7. Regione Marche

Osservazioni pervenute dall'Ufficio del RPCT

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 4 - I soggetti coinvolti nell'elaborazione:

Relativamente alle procedure proposte per l'approvazione del PTPCT, si chiede di sostituire al primo punto del box di pag. 17 la parola "enti territoriali" con "enti locali". Ciò in quanto, diversamente dagli enti locali, nelle Regioni il Consiglio regionale/Assemblea Legislativa e la Giunta regionale hanno due apparati amministrativi distinti con conseguenti distinti Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. Pertanto nelle Regioni il coinvolgimento dell'organo di indirizzo non consiste nel passaggio prima in Assemblea e poi in Giunta, bensì in una doppia approvazione da parte dello stesso organo (Consiglio o Giunta).

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Non è sufficiente il rinvio alle singole amministrazioni per l'individuazione delle misure di accertamento dell'assenza di conflitti di interessi.

In particolare, con riferimento ai consulenti, si specifica a pag. 40 che "Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di prevedere nei PTPCT adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interesse con riguardo ai consulenti.", mentre, in materia di pantouflage, a pag. 54 si dice che "La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Stante il ruolo di indirizzo di ANAC è auspicabile che vengano fornite maggiori indicazioni in merito alle modalità di controllo delle autodichiarazioni rese, sia in materia di conflitto di interessi che di altre misure di prevenzione specifiche che ne rappresentano una derivazione.

Allegato 1 - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Analisi del contesto:

Relativamente alla metodologia per la gestione del rischio corruttivo, si apprezza la preferenza per l'approccio di tipo qualitativo e la precisazione che "l'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT".

In tale ottica ci si deve concentrare sulla definizione delle misure specifiche di gestione del rischio (intese sia come declinazioni delle misure obbligatorie del PNA 2013 che come misure ulteriori), evitando la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio. (pag. 3)

Se è fondamentale, per una corretta analisi, definire l'elenco dei fattori abilitanti di cui al punto 4.2 (che può essere tendenzialmente esaustivo), sembra impossibile redigere un Registro degli eventi rischiosi che abbia a pretesa di censire "tutte" le possibili deviazioni rispetto alla corretta gestione del procedimento. Le fattispecie descritte in forma esemplificativa nelle tab. 4 e 5 di pag. 26 rappresentano procedure illegittime sul piano amministrativo e talvolta illeciti penali. Seppure in sede di analisi devono essere ipotizzate, quanto

più possibile, le deviazioni procedurali, la redazione di un Registro rappresenta un obiettivo non raggiungibile, di scarsa utilità che tende a burocratizzare.

È invece fondamentale catalogare e definire bene i "fattori abilitanti" del rischio, in quanto strumentali alla corretta valutazione dello stesso, alla successiva individuazione delle misure di gestione ed alla valutazione del rischio residuo, come ben esplicitato a pag. 36, punto 2 del box 33.

Si chiede pertanto di eliminare o riscrivere la lettera c) del punto 4.1 e il box 7, sostituendoli con una formulazione che elimini la formalizzazione del Registro e la sua esaustività e raccomandi di approfondire, in sede di analisi, la casistica relativa ai possibili eventi rischiosi connessi al processo (e derivanti dalla presenza dei fattori abilitanti sopra individuati).

8. Regione Lombardia

Osservazioni pervenute dal RPCT

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Conflitto di interesse

Occorre chiarire se il conflitto di interessi strutturale rilevato in sede di nomina risulti ostativo al conferimento dell'incarico (es.: il candidato a un incarico è titolare di interessi nel settore di attività dell'ente cui si riferisce la nomina).

In relazione al conflitto di interessi riguardante un dirigente apicale va individuato l'organo competente a effettuare la valutazione. Pare inoltre opportuno un coordinamento con il par. 8 delle Linee guida n. 15/19, pur preso atto del carattere speciale di siffatte procedure. Serve chiarire se debba ritenersi superata la previsione del PNA 2013, par. B.6 ("qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione"). Si chiede se la bozza di PNA intenda attribuire al RPCT il solo accertamento del conflitto di interessi in sede di nomina, lasciando la valutazione del conflitto in ulteriori situazioni ai dirigenti o superiori gerarchici (p. 38). Nel porre a carico del RPCT il compito di "valutare con attenzione il rischio in vista del conferimento di un incarico, apprezzando di volta in volta l'eventuale situazione di conflitto di interesse", la bozza dà per scontata la conoscenza, da parte del RPCT, di ogni procedura di nomina in itinere. Ciò mal si concilia col principio di separazione delle funzioni di amministrazione attiva dell'organo nominante e consultive/di controllo del RPCT. È poi da escludersi che i RPCT dispongano di risorse sufficienti a svolgere controlli ex ante su ogni nomina. Il vaglio del RPCT sul conflitto di interessi in occasione di procedimenti di nomina in itinere dovrebbe quindi essere limitato a un'attività consultiva, di ricezione di segnalazioni, di divulgazione degli obblighi del PNA e vigilanza sullo svolgimento delle dovute verifiche. A fronte di un simile innovativo coinvolgimento del RPCT nei procedimenti di nomina, si chiede quali tutele siano prospettabili contro i rischi ritorsivi a ciò correlati.

Paragrafo 4 - La trasparenza:

4.2. Trasparenza e tutela dei dati personali

In considerazione delle difficoltà interpretative emerse a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 20/2019 e tenuto conto che, nonostante l'adozione della Deliberazione 586/2019 da parte di codesta Autorità, residuano dubbi, emersi anche in sede di Conferenza delle Regioni in relazione al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 31 maggio 2019, circa la corretta applicazione degli oneri di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), e la necessità di un intervento del legislatore, si chiede di esplicitare, nell'ambito della verifica della necessaria sussistenza normativa dell'obbligo di pubblicazione indicato nella bozza del piano (Par. 4.2 pag. 65, primo capoverso), il richiamo alle indicazioni contenute nelle Deliberazioni e Linee Guida emanate da codesta Autorità (tra le quali la stessa Deliberazione 586/2019) così come riportato per le Linee Guida del garante per la protezione dei dati personali (Par. 4.2 pag. 65, quarto capoverso e nota 20). Si ritiene che il riferimento a tali provvedimenti nel PNA, quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni, possa contribuire a rafforzarne la portata prescrittiva in questa materia.

PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Paragrafo 1 - Ambito soggettivo:

1.1. Società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013

Le amministrazioni controllanti

In merito alla ricognizione degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 22, c. 1, lett. c del d.lgs. 33/2013), si chiede all'ANAC di qualificare meglio gli elementi costitutivi delle due fattispecie previste dalla norma.

In particolare, nella prima fattispecie (enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di PA):

- vi rientrano le società indirettamente controllate dalla PA sulla base della nozione di controllo descritta dall'art. 2, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 175/2016?

- per valutare gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni etc.) gli elementi costitutivi della norma possono essere ricondotti agli indici enucleati a pag. 25 della delibera ANAC n. 8/2015?

Nella seconda fattispecie (enti costituiti o vigilati da PA con poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi) il potere di nomina a cui fa riferimento il legislatore è un "mero" potere di nomina oppure trattasi di una nomina in grado di influire fortemente sull'attività dell'ente?

Allegato 1 - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Analisi del contesto:

Si esprime condivisione rispetto all'impostazione complessiva della metodologia proposta.

Si evidenzia tuttavia che la previsione della declinazione dei processi complessivi dell'Amministrazione in attività, e la conseguente applicazione dell'analisi del rischio a tale livello di maggior dettaglio, potrebbe ingenerare un notevole aggravio nell'iter di definizione dei Piani.

Si sottolinea quindi la necessità di procedere nella realizzazione della mappatura tenendo conto delle priorità emerse in sede di approfondimento delle aree di rischio, secondo un approccio flessibile e progressivo, evitando l'aggravio burocratico ove non necessario e privilegiando le possibili sinergie ed integrazioni con gli altri sistemi di gestione presenti nell'Amministrazione.

9. ASSTRA - Associazione Trasporti

Osservazioni pervenute dal Presidente

PARTE I - LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012:

Paragrafo 1 - Il PNA: i piani adottati finora e il valore del presente PNA:

Si esprime una generale valutazione positiva sul documento in consultazione, soprattutto in riferimento alla volontà dell'Autorità di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni di carattere generale fornite fino ad oggi. Ciò sicuramente agevola i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia nel districarsi tra i numerosi e a volte discordanti atti di indirizzo e consente all'Autorità di fornire indicazioni operative che siano concretamente volte a perseguire il fine ultimo delle stesse ovvero quello di incoraggiare strategie concretamente atte a prevenire e contrastare condotte corruttive. Tale scopo si raggiunge con maggiore efficacia se si forniscono strumenti per l'applicazione delle leggi chiari, snelli e aderenti al dettato normativo.

Paragrafo 3 - Ambito soggettivo:

Nel par. 3 p. I, l'ANAC individua correttamente l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Medesimo ambito di applicazione deve essere previsto anche nella p. V del PNA, laddove si individua la nozione di società in controllo pubblico. Il documento richiama i recenti orientamenti espressi dalla MEF e dalla CdC in sede giurisdizionale e in sede di controllo, aderendo all'orientamento secondo cui il controllo congiunto si presume ove la partecipazione congiunta delle PP.AA. al capitale sociale risulti in misura superiore al 50% anche in assenza di un coordinamento formalizzato. Sul punto si è espressa, di recente, anche la dir. centrale della f.l. del Ministero dell'interno, ha diramato un atto di indirizzo, attraverso il quale, in considerazione dei citati orientamenti in materia, contrastanti tra loro, ha ritenuto opportuno evidenziare "l'urgenza di rimuovere l'incertezza qualificatoria sul punto". L'Osservatorio protende per l'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della CdC e nella ricostruzione della nozione di "controllo plurisoggettivo", non prescinde dalla necessaria esistenza di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, in assenza delle quali non sarebbe riscontrabile alcuna stabilità a realizzare

l'istaurazione e l'esercizio di un controllo congiunto. Ora, in presenza di orientamenti interpretativi aventi ambiti e portata nettamente differenti, si ritiene che l'orientamento espresso dall'ANAC, lungi dal contribuire ad una chiarezza su una questione tanto controversa, presenti, invece, il rischio di generare ulteriori incertezze applicative specie in riferimento alle norme sulla trasparenza ed alla compatibilità di queste con la normativa sulla privacy. Si ritiene, pertanto, indispensabile che la parte V del PNA si limiti ad individuare l'ambito soggettivo di applicazione in totale coerenza con le disposizioni vigenti.

PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Paragrafo 1 - Ambito soggettivo:

Si rimanda alle osservazioni inserite al paragrafo 3 della parte sull'ambito di applicazione soggettivo anche in relazione alla parte V. Al fine di rendere il PNA un effettivo strumento di ausilio per i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, si ritiene che il generico richiamo, contenuto a pag. 92 del documento in consultazione, alle raccomandazioni formulate nella parte III come valevoli anche per le società in controllo pubblico, rischia di creare confusione e generare dubbi interpretativi da parte delle stesse società. Infatti, le raccomandazioni contenute nella parte III appaiono indirizzate prevalentemente alle PP.AA., trovando il loro fondamento normativo in disposizioni di legge il cui ambito di applicazione è circoscritto alle PP.AA. (ad es. D.Lgs. 165/2001), e che non trovano, né possono trovare in considerazione della diversa natura, applicazione per le società pubbliche. Le società in controllo pubblico, pertanto, sono tenute ad attuare le misure di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza, sulla base delle disposizioni ad esse effettivamente applicabili (ad es. le misure relative all'attuazione del D.Lgs. 39/2013) e sulle quali l'Autorità ha fornito indicazioni con la delibera n.1134/2017.

10. Associazione Italiana Internal Auditors - AIIA

Osservazioni pervenute dal Direttore Generale

(cfr. Allegato A)

11. Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231)

Osservazioni pervenute da un Membro del Consiglio Direttivo

PARTE IV - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Paragrafo 1 - I criteri di scelta del RPCT:

Riguardo al tema dei controlli interni circa il rispetto degli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza, il PNA 2019, riprendendo quanto già affermato nella delibera n. 1134/2017, prende atto che nelle società, controllate o partecipate dalle PA, non sono previsti gli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis della legge 190/2012.

La stessa ANAC, tuttavia, nelle Linee guida afferma che la definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV, operata nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, induca a ritenere che, anche nelle società (in analogia con quanto già previsto per le PA), occorra individuare il soggetto deputato allo svolgimento di tali funzioni.

Sotto tale profilo, ANAC sembrerebbe identificare nell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 il soggetto più idoneo a svolgere questo ruolo. Si segnala, a tale riguardo, che i requisiti e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, laddove tale Organismo sia nominato, sono fissati dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 e sono accompagnati da uno specifico regime di responsabilità, per cui l'attribuzione allo stesso dei compiti dell'OIV potrebbe non rappresentare la soluzione più efficace.

Appare altresì opportuno ribadire che la nomina dell'OIV non rappresenta un obbligo per le società, ma una facoltà, poiché gli OIV, come sopra riportato, sono previsti esclusivamente per le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che l'attribuzione della responsabilità di vigilare sull'idoneità ed effettività delle misure anticorruzione, per le società che hanno adottato il Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001 e non siano obbligate alla nomina dell'OIV, sia lasciata alla autonomia organizzativa di ciascun ente, nel rigoroso rispetto del principio della segregazione tra i compiti di vigilanza/controllo e quelli operativi/gestionali.

PARTE V - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

Paragrafo 1 - Ambito soggettivo:

Il PNA 2019 e la Delibera n. 1134/2017 escluderebbero che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) possa fare parte dell'OdV, al fine di preservarne la terzietà, sul presupposto che siano attribuite all'OdV le funzioni di OIV. Al fine di limitare l'impatto organizzativo di tale nuovo orientamento, la stessa Autorità ha dato indicazione di procedere in tal senso per gli OdV il cui mandato dovesse scadere a seguito dell'entrata in vigore della Delibera n. 1134/2017.

Si evidenzia, tuttavia, che, considerando che l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 non prevede, come detto, tra i compiti dell'OdV lo svolgimento delle funzioni tipiche degli OIV, e valutata la stretta attinenza tra il Modello ex D. Lgs. 231/2001 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), le società possano considerare invece opportuno ed efficace in termini di prevenzione mantenere la presenza del RPCT all'interno dell'Organismo di Vigilanza, allo scopo di agevolare e integrare maggiormente l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Piano, di coordinare l'attività di informazione e formazione all'interno della Società su tali ambiti, nonché di ottimizzare lo scambio di flussi informativi, come peraltro riscontrato fino ad oggi, attribuendo i compiti di OIV ad altre funzioni interne od organi di controllo.

In tal senso, la partecipazione nell'OdV collegiale, quale membro interno, del responsabile delegato a vigilare sull'idoneità e effettività delle misure anticorruzione - in possesso dei requisiti previsti dalla normativa - può realizzare le sinergie necessarie per meglio prevenire la commissione dei reati in comune tra le due normative e si auspica quindi che l'ANAC legittimi anche tale opzione.

12. Amapola (anche per conto di Transparency International Italia, Action Aid e Gruppo Abele)

Osservazioni pervenute dal supervisore del Progetto Integrity Pacts

PARTE III - LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E IL PTPCT

Paragrafo 1 - Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici:

Osservazioni su 1.9 I patti di integrità

ActionAid Italia, Amapola, Transparency Italia e Gruppo Abele dal 2016 sperimentano i Patti di Integrità in Italia all'interno di un programma pilota finanziato dalla Commissione Europea (Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds). A seguito di questo coinvolgimento, riteniamo opportuno segnalare l'assenza nella bozza di Piano Nazionale Anticorruzione di qualsiasi riferimento al modello avanzato di Patto di Integrità, ovvero quello che prevede il coinvolgimento di un soggetto del terzo settore nel ruolo di supervisore indipendente della implementazione del patto stesso.

Le sperimentazioni in corso in Italia e negli altri Stati Membri, nonché l'uso consolidato in altri Paesi riconoscono come il ruolo di soggetti civici sia cruciale nella previsione dei suddetti patti, che non possono considerarsi solamente come un "di più di vincoli e prescrizioni" finalizzati al ridurre il rischio di pantouflage e conflitto d'interessi. Di norma infatti, i Patti prevedono un "di più di trasparenza" che accresce la possibilità, per soggetti civici e comunità monitoranti attive localmente, di vigilare dal basso la procedura di appalto e soprattutto la realizzazione dello stesso. Chiediamo che nel PNA si riconosca espressamente la forma avanzata dei Patti d'Integrità e il ruolo dei soggetti terzi di monitoraggio, anche al fine di incoraggiare la PA ad aprirsi a questo tipo di proposte specie qualora non nascano per una sensibilità presente internamente, quanto per sollecitazione da parte delle stesse associazioni interessate.

13. Dipendente Pubblico

Osservazioni pervenute a titolo personale da un Dipendente Pubblico

PARTE I - LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA LEGGE 190 DEL 2012:

Paragrafo 1 - Il PNA: i piani adottati finora e il valore del presente PNA:

Si ritiene opportuno, in un'ottica di semplificazione e maggior efficienza nella consultazione e applicazione, la stesura di un nuovo ed "unico" PNA realizzato anche con le parti ancora in essere dei diversi PNA e relativi aggiornamenti.

SI ritiene opportuno la realizzazione di uno specifico focus di approfondimento sui rischi di corruzione dedicato agli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali o locali che tenga conto della loro peculiare mission e della loro particolarità gestionale ed organizzativa.

Tali enti sono deputati non solo a svolgere attività di tutela, di promozione, di valorizzazione e di conservazione delle aree naturali protette, ma anche attività amministrative attinenti al rilascio di nulla osta per concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi all'interno del territorio del parco e nell'irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle norme di tutela ambientale.

PARTE II - I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A.

Paragrafo 9 - Il ruolo degli OIV:

Gli OIV e i NdV sono destinatari di diverse disposizioni in materia di prevenzione del fenomeno corruttivo, trasparenza e performance con speciale riferimento alla verifica della congruità degli strumenti adottati (es. indicatori) e al coordinamento degli strumenti di programmazione.

Gli OIV e i NdV sono, quindi, la prima "frontiera" di verifica.

Si assiste come evidenziato dall'indagine sulla qualità dei PTPCT realizzata da ANAC, invece, ad una un insufficiente o assente coordinamento degli strumenti di programmazione con i PTPCT e degli strumenti adottati.

Si ritiene opportuno, quindi, prevedere un regime sanzionatorio che coinvolga anche gli OIV e i NdV in caso di loro mancanze, che comporti anche la sospensione dall'Elenco Nazionale.

PARTE IV - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Paragrafo 1 - I criteri di scelta del RPCT:

In diverse tipologie di enti l'incarico di RPCT è attribuito al Direttore (spesso unico dirigente) il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente esercitando poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile il quale, sovente, è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di natura para-fiduciaria dal vertice politico dell'ente.

Vengono meno, quindi, diversi elementi che dovrebbero caratterizzare la nomina e la figura del RPCT.

Si ritiene opportuno che al verificarsi di queste fattispecie e la nomina di RPCT non ricada su altro funzionario dell'Ente, come suggerito nel PNA, sia reso maggiormente vincolante:

la realizzazione di una ricognizione delle professionalità all'interno dell'Ente da effettuarsi annualmente e l'indicazione obbligatoria delle motivazioni della scelta nel PTPCT;

il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni al fine di minimizzare il rischio di elaborazione di un documento autoreferenziale di tipo "difensivo" caratterizzato da una logica burocratica dell'adempimento con funzione di legittimazione formale e di eventuale riduzione delle responsabilità.

Paragrafo 2 - I requisiti soggettivi: la condotta integerrima:

Si ritiene opportuno che il RPCT rilasci almeno annualmente dichiarazione del possesso del requisito di condotta integerrima con indicazione dell'assenza delle specifiche fattispecie ritenute dall'Ente ostative o che necessitano di opportuna valutazione all'affidamento o mantenimento dell'incarico (con definizione di "avvio procedimenti...". Es.: informazione di garanzia da dichiarare? E per quali reati? e sfera "privata"?).